

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Esecuzione esattoriale: illegittimità dell'azione esecutiva da ascrivere all'ente creditore e spese processuali

Va confermato il principio per cui nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore.

NDR: per tale principio si veda Cass. s.u. n. 3105/2017, n. 3154/2017, n. 14125/2016.

Tribunale di Roma, sentenza del 28.12.2017

...omissis...

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. inanzi al Giudice di Pace di Roma alla cartella di pagamento n. 097201301392427 in materia di riscossione di sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S.

Venivano portati in giudizio Equitalia Sud sd.

Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione con la sentenza indicata in epigrafe, sul presupposto dell'omessa notifica del titolo presupposto, condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite.

Equitalia Sud spa interponeva appello limitatamente alla condanna solidale alle spese di lite, deducendone l'erroneità della motivazione della sentenza per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine al motivo di accoglimento dell'opposizione e comunque la piena legittimità del suo operato. Si costituivano resistendo al gravame.

All'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia del difensore comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'appello è risultato infondato.

L'impugnazione proposta da Equitalia Sud spa involge la questione dei rapporti tra Agente della Riscossione ed ente titolare della pretesa oggetto della riscossione coattiva.

Tale profilo è stato oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, sia a livello di legittimità che di merito, con risultati diversificati (ad es. per Cass. n. 14669/2005 non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Concessionario e comune e, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo). Nell'ambito di tale contesto, in precedenti decisioni - conclusesi con l'annullamento della cartella di pagamento e dei provvedimenti presupposti - è stata esclusa la condanna nei confronti del concessionario, sul presupposto che il motivo dell'invalidazione era da ascrivere ad una condotta addebitabile esclusivamente all'ente creditore (tipica l'ipotesi di omessa notifica del v.a.v. sul quale si fonda la cartella di pagamento regolarmente notificata). In particolare, si è rilevato che l'Agente della riscossione - per un verso - risulta essere passivamente legittimato all'azione di annullamento della cartella esattoriale (secondo autorevole orientamento giurisprudenziale addirittura in veste di litisconsorte necessario; cfr. Cass. ord. n. 12385/2013) stante l'intrinseca incidenza della decisione nel rapporto esattoriale, e - per altro verso - non è investito, almeno in via preventiva, di un potere di sindacato sulla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, nei confronti del quale svolge attività limitata alla notifica della cartella di pagamento e di riscossione ai sensi del D.p.r. n. 602/1973 (in particolare artt. 25 e 45) richiamato dall'art. 27 della L. n. 689/81.

Tale orientamento, tuttavia, deve essere rivisitato alla luce di recenti e plurime decisioni della Suprema Corte di Cassazione (n. 3105/2017, n. 3154/2017, n. 14125/2016), le quali hanno enunciato il principio secondo cui 'Nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto

alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore'.

Questo giudice ritiene di adeguarsi al richiamato orientamento, non solo per la pluralità delle decisioni e la loro autorevolezza, ma soprattutto perché se ne condivide l'argomentazione relativa alla necessità di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale (già assoggettato ad un regime di particolare sfavore rispetto all'esecuzione ordinaria), con speciale riferimento alla ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.

Peraltro, nel tutelare la posizione del debitore, non sono pregiudicate le ragioni dell'Agente della riscossione, condannato alle spese per l'invalidazione della cartella per una condotta addebitabile all'ente creditore, che risultano esperibile con un'azione di manleva.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello proposto da Equitalia Sud spa per la riforma parziale della sentenza che l'ha condannata in solido con l'ente creditore - sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio per la contestazione della pretesa creditoria oggetto della riscossione e, comunque, della correttezza del suo operato - è infondato e va respinto con conferma integrale della sentenza di primo grado.

In ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra tutte le parti, attesa la novità dell'orientamento giurisprudenziale seguito.

PQM

II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede: respinge l'appello e compensa le spese processuali tra tutte le parti.